



DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Deroga comma 1 art. 17 Quadro di indirizzi "Gli stages e i doveri delle scuole".

n. 25/2010

Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma presso la sede dell'Ordine in Via Parigi n. 11, il 4 marzo 2010, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, a norma dell'art. 23 della legge 3.2.1963 n.69;

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n.141 del 13 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo";
- visto il primo comma dell'art. 17 del suddetto Quadro di indirizzi che prevede che i "periodi di formazione (stage) in testate esterne durano due mesi per ciascun anno";
- ascoltate le richieste avanzate dai responsabili dei master in giornalismo riconosciuti dall'Ordine;
- considerata le difficoltà incontrate da parte delle scuole di giornalismo nell'organizzazione degli stages degli allievi presso le aziende editoriali a seguito anche della situazione economica del comparto;
- valutati i possibili vantaggi organizzativi che possono derivare dalla unificazione degli stages annuali in un unico periodo di quattro mesi al termine del corso;
- ritenuto che una eventuale sperimentazione a titolo provvisorio della suddetta unificazione non rechi pregiudizio all'iter formativo degli allievi;
- considerata la necessità che la possibilità di deroga al disposto del comma 1 dell'art. 17 citato sia a conoscenza degli allievi all'atto dell'iscrizione;
- ritenuto necessario che la eventuale suddetta deroga acquisisca il benestare degli organismi sindacali presenti nell'azienda editoriale

DELIBERA

Sino al 31 dicembre 2011 il Comitato esecutivo può autorizzare, su istanza motivata di una scuola di giornalismo riconosciuta, che il periodo di formazione (stage) di cui al comma 1 dell'articolo 17 del Quadro di indirizzi venga svolto, in deroga a quanto ivi previsto, in un'unica soluzione per il periodo di quattro mesi consecutivi prima del rilascio della



dichiarazione sull'attività giornalistica svolta di cui all'art. 34 della L. n. 69/1963. Tali stages non potranno comunque svolgersi oltre il 31.12.2013.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esplicita menzione della possibilità di richiedere la deroga suddetta nel bando di selezione di cui all'art. 21 del Quadro di indirizzi ed al parere favorevole degli organismi sindacali della redazione in cui lo stage deve svolgersi.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Vincenzo Iacopino)

IL PRESIDENTE
(Lorenzo Del Boca)

La presente decisione è stata ratificata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 marzo 2010.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Vincenzo Iacopino)